



**COMUNE DI NOVI DI MODENA**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO IN  
CONCESSIONE DI GESTIONE E USO DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL  
PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/06/2028**

**LOTTO 1 centro sportivo i campetti e palestra comunale Monia Franciosi (Novi di Modena)**

**LOTTO 2 centro sportivo di Rovereto s/S , palestra comunale, campo sportivo da calcio e stadio**

**LOTTO 3 campo sportivo da calcio e stadio Novi di Modena**

**Art. 1**

***Oggetto della concessione***

Il presente capitolato disciplina la concessione dei servizi relativi alla gestione e uso finalizzati allo svolgimento di attività di promozione sportiva delle seguenti strutture:

**LOTTO 1:**

**a) Complesso sportivo denominato "I Campetti"** composto dalle seguenti strutture, fra loro contigue ma funzionalmente e strutturalmente distinte:

- n. 2 campi da tennis in terra rossa regolamentari di cui 1 copribile durante la stagione invernale con tensostruttura, 2 campi da padel esterni senza copertura a tetto, 1 campo da Pickleball esterno, 1 struttura polivalente coperta da pannelli lamellari di 610 mq con annessi spogliatoi di 70 mq , 1 campo da calcetto scoperto in erba sintetica, 1 campo da beach volley in sabbia, 1 porzione di fabbricato di 183 mq destinata a spogliatoi, deposito e locale adibito a servizio ristoro;

b) Palestra "Monia Franciosi", composta da un unico corpo di fabbricato (1.100 mq piano terra e 280 piano primo), idoneo per il gioco della pallavolo, pallacanestro ed altre attività compatibili, oltre a locali adibiti a spogliatoi, docce, servizi, tecnici, vani accessori. Detta struttura di proprietà comunale è utilizzata dall'istituto scolastico nelle mattinate dal lunedì al sabato del periodo scolastico e pertanto la gestione dell'impianto concessa al gestore fa riferimento solo all'orario extra scolastico. La struttura è omologata per 200 persone in riferimento al piano terra. E' in corso di procedura, a seguito della realizzazione della scala antincendio che porta al primo piano, una nuova verifica che consenta un aumento del numero di omologazione.

**LOTTO 2:**

**Centro Sportivo Rovereto** composto da più strutture, fra loro vicine e/o contigue che consiste in:

-1 campo da calcetto scoperto;

-1 tensostruttura con campo principalmente da calcetto ma con possibilità di utilizzi alternativi denominata "Palapanini";

-1 campo di calcio con annessa tribuna coperta con sottostante spogliatoio, bagni e vani tecnici;

-1 palestra composta da una porzione di fabbricato (886 mq piano terra), idoneo per il gioco della pallavolo, pallacanestro ed altre attività compatibili, oltre a locali adibiti a spogliatoi, docce, servizi, tecnici, vani accessori. Detta struttura di proprietà comunale è utilizzata dall'istituto scolastico nelle

mattinate dal lunedì al sabato del periodo scolastico e pertanto la gestione dell'impianto concessa al gestore fa riferimento solo all'orario extra scolastico. La struttura è omologata per 99 persone;

- 1 porzione del suddetto fabbricato adibita a somministrazione di alimenti e bevande posta al piano terra dell'edificio e denominata Casa dello Sporto Tina Zuccoli (mq 44,00) con annessa cucina (mq 49,00) comprensiva di relativi magazzini (per un totale di 35,00 mq), ufficio di 15,00 mq e annessi servizi igienici e vani tecnici;
- 1 complesso denominato "Sala Vetri" comprendente edificio, pergole e strutture annesse, destinato in via prevalente ad un utilizzo polivalente anche da parte di soggetti terzi nonché a sede associativa, magazzino, ufficio posto in adiacenza al campo di calcio mq 290,00;
- 1 campo di bocce coperto solo a tetto a quattro piste
- tutte le aree verdi comprese all'interno dell'impianto;

### **LOTTO 3: CAMPO SPORTIVO UBER CHIARI" POSTO IN VIA FIRENZE A NOVI DI MODENA**

concessione dei servizi relativi alla gestione e uso finalizzati allo svolgimento di attività di promozione sportiva delle seguenti strutture:

- n.1 campo di calcio regolamentare, recintato e dotato di impianto di illuminazione con annessa tribuna coperta, comprensiva di sottostanti locali per un totale di 280,00 mq destinati a depositi, magazzini, servizi igienici, vani tecnici e locale adibito a servizio ristoro di modeste dimensioni nonché di piccolo fabbricato nelle immediate vicinanze ad uso biglietteria con accesso da via Firenze;
- n.3 spogliatoi con accesso da via Raffaello Sanzio riferiti a squadra locale, squadra ospite e direttori di gara con relativa area pertinenziale;
- n.1 campo non regolamentare di gioco libero sempre aperto al pubblico con accesso da via M. Buonarroti ad ingresso libero e gratuito di circa 2.300 mq;

Monte ore di disponibilità degli impianti: in riferimento alla Carta dei Servizi allo Sport in vigore.

#### **Art. 2**

##### **Finalità**

Il presente capitolato viene affidato allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica dello sport per finalità sportive, sociali e ricreative.

Gli impianti sportivi in oggetto potranno essere utilizzati anche per altre attività sportive, oltre che attività sociali, ricreative ed educative, compatibili con la struttura degli impianti, purché siano di interesse pubblico e non rechino pregiudizio all'immagine del Concedente.

Pertanto l'attività svolta negli impianti sportivi di che trattasi, sia essa prettamente sportiva e/o sociale, ricreativa ed educativa, si caratterizza come un servizio pubblico locale **con rilevanza economica (ai sensi del D. Lgs. 201 del 23/12/2022, lotto 1 e lotto 2), fatta eccezione per il lotto 3.**

#### **Art.3**

##### **Durata della concessione**

La concessione dei servizi oggetto del presente capitolato avrà durata dal 01/07/2024 al 30/06/2028.

La previsioni contrattuali, in ogni caso, decorreranno dalla data della stipula del contratto, ovvero dalla data di consegna nelle vie d'urgenza, della quale il concedente si riserva la facoltà.

Alla scadenza, il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna degli impianti sportivi e di tutto quanto ricevuto in gestione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità, tenuto conto del normale deperimento, dovuto all'uso, delle strutture e dei beni mobili concessi

#### **Art. 4**

##### **Osservanza di Leggi e Regolamenti**

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente contratto di concessione, il Concessionario avrà l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni

delle Leggi o dei Regolamenti in vigore o che verranno emanate/i in costanza di validità del contratto.

#### **Art. 5**

#### **Corrispettivo comunale e proventi di spettanza del Concessionario. Valore della concessione**

Al soggetto Concessionario compete garantire il regolare funzionamento degli impianti, assumendo a proprio carico la titolarità del servizio ed ogni rischio operativo e gestionale degli impianti come meglio definito nel presente disciplinare.

Al fine di far conseguire al concessionario l'equilibrio economico-finanziario l'ente concederà un corrispettivo finanziario, ai sensi dell'art. 177, comma 6, d.lgs 36/2023, come di seguito specificato. Detto corrispettivo finanziario verrà corrisposto dietro presentazione di fattura elettronica in n.3 rate come da articolo 13. Il Concedente si riserva il diritto di trattenere sul corrispettivo finanziario gli importi dovuti dal Concessionario a qualsiasi titolo per inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione.

Sono inoltre di spettanza del Concessionario:

- a) proventi derivanti dal pagamento, da parte degli utenti, delle tariffe secondo quanto deliberato dall'Amministrazione Comunale;
- b) proventi derivanti da eventuali contratti di sponsorizzazione\pubblicità autonomamente acquisiti;
- c) liberalità, donazioni e contributi a diverso titolo corrisposti da altri soggetti pubblici e privati, in relazione al funzionamento degli impianti sportivi, alla loro valorizzazione, nonché in relazione al miglioramento delle attività in essi proposte;
- d) tutte le altre entrate derivanti da attività complementari, ordinarie e straordinarie purché compatibili con la concessione.

Il concedente, in esito alla presentazione della rendicontazione di gestione potrà rideterminare, al ribasso, il corrispettivo finanziario, di cui sopra, qualora emerga dalla gestione che le condizioni di equilibrio economico-finanziario possano mantenersi con un corrispettivo finanziario di importo inferiore.

Il valore stimato della concessione, stabilito sulla base della stima dei ricavi totali del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, considerando anche l'importo del corrispettivo che sarà devoluto dall'Amministrazione al concessionario, per tutta la durata della concessione stabilita in 4 (quattro) anni decorrenti dal 01/7/2024 al 30/6/2028, è stimato pari rispettivamente in:

#### **LOTTO 1:**

Il Concedente, ai soli fini del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario eroga un corrispettivo finanziario annuo al Concessionario, pari ad € 34.000 I.V.A. esclusa, soggetto a ribasso in sede di presentazione dell'offerta economica.

Il valore della concessione per la durata di anni 4 è stimato in euro 796.000 IVA esclusa, pari ad un valore annuo presunto di euro 199.000 al netto dell'IVA.

#### **LOTTO 2:**

Il Concedente, ai soli fini del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario eroga un corrispettivo finanziario annuo al Concessionario, pari ad € 24.500 I.V.A. esclusa, soggetto a ribasso in sede di presentazione dell'offerta economica.

Il valore della concessione per la durata di anni 4 è stimato in euro 568.000 IVA esclusa, pari ad un valore annuo presunto di euro 142.000 al netto dell'IVA.

#### **LOTTO 3:**

Il Concedente, ai soli fini del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario eroga un corrispettivo finanziario annuo al Concessionario, pari ad € 25.000 I.V.A. esclusa.

Il valore della concessione per la durata di anni 4 è stimato in euro 215.600 IVA esclusa, pari ad un valore annuo presunto di euro 53.900 al netto dell'IVA.

#### **Art. 6**

##### **Riequilibrio economico – finanziario**

Il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'equilibrio dell'allegata stima costi e ricavi può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio come da articolo 192 del D.Lgs 36/2023.

La revisione deve comunque consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di equilibrio economico – finanziario relative al contratto.

La richiesta di revisione dell'equilibrio economico – finanziario dovrà pervenire dal Concessionario a mezzo PEC. Entro i successivi 10 giorni il R.U.P. dovrà avviare apposita istruttoria fissando un tavolo tecnico di consultazione al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per addivenire alla revisione consensuale del corrispettivo al fine di mantenere le condizioni di equilibrio economico e finanziario della concessione.

La procedura di riequilibrio dovrà comunque concludersi entro 30 giorni dalla richiesta.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio, le parti possono recedere dal contratto.

#### **Art. 7**

##### **Uso degli impianti sportivi da parte del Concessionario, da associazioni terze e da privati**

Il Concessionario s'impegna a gestire gli impianti sportivi, secondo il principio dell'accesso regolamentato, favorendone la fruizione da parte dei cittadini, sempre in ossequio alla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e sanità.

L'utilizzo da parte di terzi per la pratica degli sport o per attività non sportive è autorizzato dal Concessionario stesso e compatibilmente con l'esercizio della propria attività, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- 1) attività delle scuole, di ogni ordine e grado;
- 2) attività connesse ai campionati federali;
- 3) attività per disabili;
- 4) utilizzo da parte di Gruppi e Associazioni locali di carattere sportivo, dilettantistico, amatoriale, ecc;
- 5) utilizzo da parte di singoli cittadini;
- 6) manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e degli impianti;

Al fine di permettere un uso appropriato delle strutture e impianti sportivi, l'Amministrazione comunale, anche sulla base di richieste e segnalazioni che le sono pervenute, come previsto dall'art. 3.3 della vigente Carta dei Servizi allo Sport del Comune di Novi di Modena approvata con apposita delibera di Giunta, richiede al soggetto gestore un sintetico piano di utilizzo degli stessi, riferito alla stagione sportiva in corso.

In tal senso, l'Amministrazione comunale può chiederne integrazione tenendo conto di eventuali indicazioni formulate dalla Direzione dell'Istituto Comprensivo nel più ampio interesse generale volto a garantire la migliore e più ampia diffusione delle discipline sportive. L'Amministrazione ed il Gestore, fatte salve le priorità, assumono reciproco impegno di dare tempestiva ed immediata informazione di ogni e qualsiasi causa che possa comportare la sospensione o l'interruzione delle attività programmate. Il Gestore garantisce ai partecipanti alle diverse attività delle strutture sportive, la tempestiva informazione su eventuali sospensioni od interruzioni, concordando di volta in volta con l'Amministrazione Comunale la possibilità di recuperare le attività non svolte.

Il Gestore si impegna, per quanto di propria competenza, a rispettare quanto previsto all'interno della vigente "Carta dei Servizi allo Sport" approvata dall'Amministrazione Comunale.

Le autorizzazioni a terzi a svolgere nell'impianto iniziative diverse da quelle sportive, saranno rilasciate dal soggetto gestore, previo assenso o patrocinio del Comune, fatto salvo il divieto per

quelle attività che per la loro natura possono arrecare danni agli impianti o alle strutture, a condizione di non sovrapporsi con le attività autorizzate secondo le modalità dell'Ufficio Sport previste nel piano di utilizzo.

Le manifestazioni devono essere autorizzate secondo quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e sottostare alle vigenti normative in materia di safety e security.

#### **Art. 8**

##### **Usa dell'impianto sportivo da parte dell'Ente Concedente**

Il Concedente si riserva, l'utilizzo gratuito delle strutture sportive per se' o di concedere l'uso a terzi, per le seguenti attività, sollevando il Concessionario da responsabilità per danni arrecati durante tali utilizzi:

- attività per propri fini istituzionali, emergenziali (es. protezione civile), esercitazioni, manifestazioni e iniziative varie, previa comunicazione della durata, dei tempi e dei modi, in caso si tratti di esercitazioni o attività prevedibili, oppure mediante ordinanza, in caso di urgenze contingenti;
- attività sportive, eventi, manifestazioni sportive/ extra-sportive o altre iniziative di rilevante interesse pubblico, promosse o patrocinate dall'ente stesso, previo congruo preavviso di almeno 15 giorni al Concessionario, per le quali il Concedente si riserva l'utilizzo di 15 giornate all'anno, fatto salvo il caso di situazioni di emergenza particolari;

Dette giornate non dovranno, per quanto possibile, impedire il regolare svolgimento dei calendari già prefissati. In tali giornate il Concessionario dovrà assicurare l'assistenza necessaria, finalizzata a garantire la custodia, l'apertura e la chiusura dell'impianto sportivo, l'adeguata protezione dello stesso e delle attrezzature ivi presenti, la sua appropriata pulizia prima e dopo la manifestazione, con eventuale igienizzazione se necessaria, nonché assicurare la presenza, durante la manifestazione, di persona dallo stesso incaricata alla custodia e sorveglianza.

Per tutti gli utilizzi disciplinati dal presente articolo nulla sarà dovuto dall'Ente concedente al Concessionario.

#### **Art. 9**

##### **Tariffe applicate dal Concessionario per l'uso di terzi degli impianti sportivi**

Il Concessionario deve applicare le tariffe comunali in vigore, deliberate dal Concedente, nel corso della durata del contratto, per utilizzo da parte degli utenti dei campi di gioco all'interno degli impianti sportivi.

La riscossione e l'incasso delle tariffe è di competenza del Concessionario con l'obbligo di riportarle nel rendiconto di gestione di cui all'art 12.

#### **Art. 10**

##### **Obblighi del Concessionario**

###### **1. Espletamento delle manutenzioni**

Il Concessionario, al fine di assicurare la regolare e completa efficienza degli impianti sportivi oggetto della concessione e delle relative attrezzature presenti e disponibili, provvede a propria cura e spese, senza il diritto di alcun indennizzo, alla seguente manutenzione programmata attraverso un piano che viene concordato con il servizio Sport del Comune:

###### 1a) Esecuzione della manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature:

- tutti gli impianti sportivi posti in concessione devono essere tenuti in uno stato di decoro, pulizia che consenta, anche grazie ad interventi specifici, il regolare svolgimento dell'attività sportiva prevista;
- controllo della funzionalità di tutte le attrezzature assegnate, degli arredi ed esecuzione di piccole riparazioni di manutenzione ordinaria;
- manutenzione ordinaria dei defibrillatori se presenti, affinché gli stessi risultino sempre perfettamente funzionanti ed efficienti;
- verifica periodica della presenza e leggibilità di tutta la cartellonistica relativa alla sicurezza degli impianti sportivi sopraccitati;
- riverniciature, sostituzioni e riparazioni per tutti gli eventi vandalici e di teppismo che si dovessero verificare, da effettuarsi entro breve termine dal rilevamento qualora rientranti nell'ambito di manutenzioni ordinarie.

- servizio di custodia dell'impianto, delle attrezzature e dei servizi annessi, anche in caso di manifestazioni sportive e non sportive organizzate da soggetti terzi;
- pulizia giornaliera per ogni giorno di utilizzo dell'intero complesso (ad esempio servizi igienici, spogliatoi, aree destinate al gioco, aree verdi dell'impianto e limitrofe comprese le essenze arboree e comunque tutto ciò che è compreso nelle planimetrie degli impianti oggetto di concessione) con adeguate attrezzature e in condizioni di piena sicurezza;
- conduzione della struttura nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;
- manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo, con personale specializzato come da obblighi di legge, che comprende tutti gli interventi da attuare con continuità, al fine di conservare l'impianto sportivo nelle migliori condizioni e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti e il decoro delle strutture;
- la manutenzione ordinaria degli impianti idrico-sanitari ed elettrici;
- la segnalazione tempestiva al Concedente di eventuali danni alle strutture, agli impianti e alle attrezzature, oltre alla necessità di manutenzioni straordinarie;

#### 1b) Manutenzione ordinaria delle aree verdi e raccolta differenziata dei rifiuti

-Garantire la gestione tecnico-manutentiva delle aree verdi rientranti all'interno e a ridosso dei perimetri degli impianti sportivi di cui sopra, sfalciando e decespugliando tali aree. Non sono consentiti interventi sulle alberature che si devono richiedere all'ufficio competente.

-Effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti sulla base della vigente normativa ed in particolare di quella dell'Amministrazione comunale.

#### 1c) Ulteriori interventi di manutenzione

Per tutta la durata della concessione, il Concessionario si obbliga ad eseguire tutti gli interventi, che si rendessero necessari ad adeguare l'area sportiva alle norme e alle prescrizioni degli organismi sportivi competenti per le discipline sportive svolte negli impianti stessi ed eventualmente dalla competente Commissione di Vigilanza sui Luoghi di Pubblico Spettacolo, assumendosene integralmente i costi.

1d) Sono a carico del concedente gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti termici di riscaldamento/raffrescamento e antincendio, oltre alla conduzione come terzo responsabile, come da articolo 14.

## **2. Eventuali migliorie e addizioni realizzate in fase di esecuzione del contratto**

Il gestore si obbliga a non apportare alcuna modifica o miglioria all'immobile ed ai suoi impianti senza preventiva autorizzazione scritta del proprietario.

Le eventuali migliorie che venissero eseguite su autorizzazione del Comune potranno essere ritenute dallo stesso senza obbligo di corrispondere alcuna indennità a qualsiasi titolo, anche come indebito arricchimento. Nel caso in cui il soggetto apporti modifica o miglioria all'immobile ed ai suoi impianti senza preventiva autorizzazione scritta del proprietario, su semplice richiesta del proprietario il gestore si obbliga alla rimessione in pristino a proprie spese. Se ciò non avvenisse potrà essere il Comune a provvedere al relativo ripristino addebitando i costi al soggetto gestore che si obbliga a sostenere.

Il Gestore potrà eseguire addizioni che non alterino la destinazione di utilizzo dell'immobile.

Al termine della concessione avrà diritto di rimuovere tali addizioni qualora ciò non comporti un danno all'immobile, salvo che il proprietario preferisca ritenerle, corrispondendo l'indennità di cui all'art. 986 c.c..

## **3. Standard qualitativi e quantitativi di servizio**

In riferimento alla vigente Carta dei Servizi allo Sport deliberata dalla Giunta Comunale, sono individuati standard qualitativi e quantitativi che il Comune esige dai soggetti gestori di impianti sportivi e che tali soggetti sono tenuti a rispettare, indicati in particolare all'art "3.2 STANDARD ESTERNI".

**Art. 11**

***Ulteriori obblighi del Concessionario -  
adempimenti amministrativi e di sicurezza degli impianti***

**a) Obblighi di custodia e gestione degli impianti**

Il Concessionario si obbliga alla custodia e gestione degli impianti oggetto del presente contratto, con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.), nel rispetto della loro capienza, come da normativa in vigore.

**b) Obblighi contributivi, retributivi, assicurativi, previdenziali e di sicurezza del personale dipendente e dei volontari**

Il Concessionario, al fine di ottemperare a quanto previsto dal precedente punto a), ha l'obbligo d'impiegare personale quantitativamente e qualitativamente adeguato a garantire la buona gestione degli impianti e il rispetto della normativa vigente.

Il Concessionario al fine di ottemperare alle obbligazioni dedotte nel presente contratto potrà avvalersi di proprio personale dipendente o di propri volontari, sollevando sin da ora il Concedente da qualsiasi loro pretesa di natura contributiva, retributiva, indennitaria e/o risarcitoria.

Il Concessionario è obbligato ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente le condizioni contrattuali, normative e contributive previste dai CCNL ed eventuali accordi integrativi territoriali.

Il Concessionario, che assume la veste di datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, è altresì tenuto all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute degli stessi.

**c) Obblighi connessi all'ordine pubblico**

Il Concessionario ha l'obbligo di gestire tutti gli adempimenti relativi alla salvaguardia dell'ordine pubblico, qualora sia necessario informando con congruo anticipo gli organi di Pubblica Sicurezza e di Polizia Locale, fornendo loro ogni collaborazione richiesta, sia all'interno che all'esterno degli impianti; è inoltre obbligato ad ottemperare a propria cura e spese, a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività.

Particolare attenzione dovrà essere prestata dal Concessionario alle eventuali disposizioni della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in occasione di manifestazioni/eventi particolarmente impattanti.

Il Concessionario deve assicurare che le uscite dagli impianti siano sempre libere e rapidamente accessibili da parte degli utenti e dei mezzi di soccorso.

**d) Obblighi di voltura e di pagamento utenze e tributi comunali**

il Concessionario ha l'obbligo di volturare a proprio onere i contratti in essere relativi alle utenze e alla tariffa rifiuti:

- per il Centro Sportivo il Concessionario si obbliga a farsi carico del pagamento di tutte le utenze (gas, luce, acqua e tariffa rifiuti) poste a servizio degli impianti per tutta la durata della concessione o in prima persona o definendo un piano di rimborso verso terzi, qualora vengano utilizzati servizi con allacciamenti ad impianti contigui ma previsti in un'altra concessione.

- per le due palestre di Novi di Modena (Monia Franciosi) e di Rovereto s/S non sono da effettuare volture. Essendo la struttura adibita ad uso scolastico nelle mattinate, tutte le forniture rimangono a carico del Comune.

Il Concessionario è inoltre tenuto al rispetto del pagamento dei tributi comunali in materia di affissioni e pubblicità (se dovuti) e al pagamento, nei confronti degli organismi competenti, del canone concessorio relativo all'approvvigionamento idrico da falda se presente.

**e) Obblighi di manleva**

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne e manlevare il Concedente da qualsivoglia pretesa di terzi traente direttamente o indirettamente origine da rapporti contrattuali formalizzati o intercorsi in via di mero fatto, nonché da eventuali fatti illeciti, traenti anch'essi direttamente o indirettamente origine dell'attività di gestione e uso degli impianti oggetto del presente contratto.

**f) Obblighi di segnalazione**

Il Concessionario provvede a segnalare tempestivamente al Concedente quelle circostanze e fatti, non direttamente riconducibili alla concessione, che possono impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento dei servizi, adoperandosi, nello stesso tempo ed entro gli ambiti di pertinenza, alla eliminazione degli stessi.

Il Concessionario si impegna a segnalare al competente ufficio dell'Amministrazione tutti quegli interventi necessari a garantire la sicurezza e la conservazione dello stato degli impianti.

**g) Nomina di un referente del contratto**

Il Concessionario, all'atto della stipula del contratto ovvero all'atto della consegna nelle vie d'urgenza, si impegna a designare un Referente per i rapporti ordinari con il Concedente in ordine all'esecuzione del contratto e a comunicare tempestivamente ogni modifica di designazione.

**h) Obblighi di accesso agli impianti da parte del personale dipendente del Concedente**

Il Concessionario si impegna a consentire l'accesso al personale dipendente del Concedente agli impianti in un qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, al fine di consentire la verifica dello stato degli impianti, della corretta gestione della concessione, il rispetto degli standard operativi e qualitativi, la rispondenza delle attività svolte dal Concessionario alle finalità della presente concessione e il rispetto di tutte le disposizioni normative applicabili. Il Concedente si impegna a osservare ogni cura per turbare il meno possibile le attività ordinarie del Concessionario.

Resta in carico al Concessionario ogni responsabilità amministrativa, civile e penale per inadempienze riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norma di leggi e regolamenti. Il Concessionario è reso edotto che il Concedente detiene copia delle chiavi degli impianti, da utilizzare in caso di emergenze.

**Art. 12*****Rendiconti e piani di gestione degli impianti***

Valutando opportuno allineare la rendicontazione da parte dei soggetti gestori alla durata dell'anno sportivo, si considera il periodo 01 luglio-30 giugno come unità temporale soggetta a rendiconto. E' fatto obbligo ai soggetti gestori fornire informazioni, al competente ufficio comunale, attraverso i tempi e i documenti riportati nell'art. 3.3 della Carta dei Servizi allo Sport del Comune di Novi di Modena in corso di vigenza.

Inoltre è obbligo del soggetto gestore mettere a disposizione, se richiesto dall'Amministrazione Comune, i dati e le informazioni, da egli raccolte durante la gestione del servizio, prodromiche alle successive procedure di affidamento.

**Art.13*****Pagamento del corrispettivo finanziario funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico/finanziario e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari***

Il pagamento del corrispettivo finanziario, previsto per il riequilibrio economico-finanziario della gestione, come previsto nell'art. 5, sarà erogato dal Concedente in n. 3 rate annue, determinate al netto del ribasso offerto in sede di gara, previa ricezione di regolare fattura elettronica. L'importo sarà diviso come segue: 50% al 01/12, 30% al 01/06 e il restante 20% a seguito della presentazione del rendiconto di gestione di cui all'articolo 12.

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, intestata al Comune di Novi di Modena.

Il soggetto aggiudicatario dovrà osservare in relazione al presente concessione la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. A questo proposito, il soggetto gestore dovrà comunicare al Comune di Novi di Modena gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Qualora il soggetto gestore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.



Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tale disposizione, a decorrere dal 31 marzo 2015 non possono più essere emesse fatture verso l'Ente che non siano in forma elettronica.

Le fatture elettroniche, riportanti obbligatoriamente il C.I.G. relativo al servizio in questione, dovranno essere trasmesse dal fornitore tramite la piattaforma S.D.I. (Sistema di Interscambio), unico sistema centralizzato gestito dall'Agenzia delle Entrate), che provvede ad inoltrarle all'Ente destinatario individuato mediante un codice detto Codice Univoco Ufficio (C.U.U.).

Per il Comune di Novi di Modena il C.U.U. è: UFOCOE.

I pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato "split payment" di cui alla L. 23/12/2014 n. 190, art. 1, commi da 629 a 633.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A..

La Stazione appaltante subordina il pagamento del corrispettivo dovuto al gestore alla verifica in capo a quest'ultimo della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, attraverso l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), alle verifiche di cui all'art. 48bis del DPR 602/73 e dalle ulteriori verifiche previste dalle disposizioni di legge nel tempo vigente.

Per la sospensione o ritardo di pagamento dovuto alla mancata regolarità contributiva, il gestore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento dei danni né a pagamento di interessi.

#### **Art. 14**

##### **Obblighi del Concedente**

Fatto salvo quanto disposto all'art 10 il Concedente si obbliga a eseguire sugli impianti oggetto del presente contratto, con oneri a proprio esclusivo carico, gli interventi di manutenzione straordinaria. Per manutenzioni straordinarie s'intendono tutte quelle che non sono contenute nell'elenco delle attività previste al precedente art.10 ed, in particolare, interventi sulle strutture murarie, sugli impianti idrico sanitari ed elettrici, potature/abbattimenti di alberature e interventi derivanti da problematiche non connesse all'uso. Sono altresì a carico del concedente anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici di riscaldamento/raffrescamento e antincendio, oltre alla conduzione come terzo responsabile.

#### **Art.15**

##### **Somministrazione di alimenti e bevande**

Negli immobili oggetto in concessione, limitatamente alle porzioni con idonea destinazione, potrà essere esercitata, direttamente o tramite soggetti terzi, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Ai sensi del DPR 235/2001 "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati", l'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati è destinata esclusivamente ai soli soci e non è necessario possedere i requisiti professionali di legge, a meno che la gestione della somministrazione non sia affidata a terzi o che l'attività sia esercitata da circolo privo della qualifica di Ente non commerciale ai sensi del TUIR.

È fatta salva, comunque, la possibilità anche per il concessionario ai sensi dell'art.10 L.R. n.14/2003 " di presentare temporaneamente, per un periodo non superiore ai 30 gg consecutivi, in occasione di fiere, feste, sagre, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, la SCIA per poter somministrare al pubblico, dimostrando, in tal caso, il possesso dei requisiti prescritti, a seconda della tipologia del soggetto concessionario, in capo alla persona delegata ai fini della somministrazione di alimenti e bevande.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi delle normative vigenti, potrà essere esercitata anche da terzi purchè in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa di settore. In questo caso il contratto regolante i rapporti tra concessionario ed esercente l'attività di somministrazione, dovrà prevedere le obbligazioni che il presente contratto di concessione pone in carico al concessionario limitatamente a quanto previsto per lo svolgimento dell'attività di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. In ogni caso il Comune si riserva

la facoltà di valutare preventivamente i contenuti del contratto. Solo successivamente all'espressione di gradimento da parte del Comune sarà possibile procedere alla formalizzazione del contratto. Qualsiasi pattuizione tra le parti senza il preventivo assenso del Comune è nulla di fatto e di diritto.

In tutti i casi, è onere del soggetto che gestisce l'attività di somministrazione presentare allo Suap dell'Unione Terre d'Argine la Scia per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande dichiarando di rispettare le normative vigenti in merito al possesso dei requisiti igienico – sanitari della destinazione d'uso e conformità urbanistica dei locali e della sorvegliabilità.

Il gestore è autorizzato a gestire eventuali spazi da ricavare all'interno dell'impianto oggetto di convenzione in presenza di tutte le autorizzazioni previste dalle norme vigenti unitamente a quella della proprietà per collocarvi erogatori automatici di snack e bevande.

La scia per la somministrazione, in ogni caso, sarà operante limitatamente al periodo di durata della convenzione/concessione e pertanto, scaduto il contratto, non potrà essere oggetto di subingresso, essendo vincolata all'attività dell'impianto sportivo oggetto del presente atto e decade pertanto automaticamente. Sono a carico del gestore tutti gli oneri fiscali e dei consumi di rete relativi.

#### **Art.16**

##### **Subconcessione e cessione del contratto**

Il Concessionario, considerata la natura del servizio oggetto del presente contratto mantiene a proprio carico tutte le prestazioni oggetto della presente concessione, ferma restando la facoltà di affidare a terzi l'attività di Somministrazione di alimenti e bevande di cui al precedente articolo n.15. Ai sensi del combinato disposto degli art. 119 e 188 del D.Lgs. 36/2023 la cessione del contratto è nulla fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 Comma 1 Lettera D del D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 17**

##### **Contributi e Sponsor**

Il Concessionario è libero di avvalersi di sponsorizzazioni finanziarie da esso opportunamente ricercate, nel rispetto delle finalità dell'attività. Tali sponsorizzazioni verranno introitate e fatturate dal Concessionario che si impegna a darne adeguata pubblicità e ad inserirli nel rendiconto di gestione, nella misura in cui tali entrate finanziarie siano derivanti dalla concessione di servizi oggetto del presente contratto.

#### **Art. 18**

##### **Attività pubblicitaria**

La pubblicità, è consentita all'interno degli impianti oggetto del presente contratto, ferme restando le condizioni e i limiti imposti dalla normativa vigente e della regolamentazione Comunale.

Il Concessionario gestisce autonomamente i propri rapporti di pubblicità e sponsorizzazioni negli impianti oggetto del presente contratto.

E' consentita la messa in diffusione di comunicazioni sonore concernenti attività svolte dal Concessionario o attività e iniziative organizzate dal Concedente, nel rispetto del vigente Regolamento comunale sulle emissioni sonore.

Il Concessionario ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture e impianti sportivi in esecuzione delle autorizzazioni e delle prescrizioni rilasciate dai competenti servizi comunali in ordine alla ubicazione e alle modalità di collocazione dei materiali pubblicitari. Gli oneri conseguenti sono a carico del Concessionario.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico.

Nessuna responsabilità fa carico al Concedente per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

È a carico del Concessionario l'onere dell'eventuale rimozione di pannelli/vetrofanie/scritte di qualsiasi genere a carattere informativo e/o pubblicitario già presenti negli impianti.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale, all'ordine pubblico, e comunque è vietata qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici. Comunicazioni in favore di associazioni in genere portatrici di interessi particolari dovranno essere preventivamente concordate con il Concedente.

L'installazione delle strutture e degli impianti pubblicitari è subordinata all'espletamento da parte del Concessionario di tutti gli iter amministrativi per l'acquisizione delle specifiche autorizzazioni ai sensi dei regolamenti vigenti e al pagamento di tutte gli eventuali tributi, imposte o tariffe a essi relativi.

#### **Art.19**

##### **Requisiti del personale**

Il Concessionario provvederà alla gestione dell'impianto sportivo con proprie risorse umane qualificate, siano esse funzionalmente dipendenti o provenienti da forme contrattuali previste dalla normativa vigente. I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto alle attività gestite dal Concessionario faranno capo esclusivamente allo stesso e pertanto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, potrà essere instaurato tra l'Ente concedente ed il personale impiegato dal Concessionario.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della Concessione, il Concessionario potrà eventualmente anche avvalersi di lavoro volontario dei propri soci/aderenti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri.

Tutto il personale, sia esso dipendente, incaricato, volontario, dovrà essere capace, adeguatamente preparato ed idoneo alle mansioni assegnate; dovrà inoltre mantenere un comportamento serio e corretto nei confronti dell'utenza. Il Concessionario si impegna a sostituire quel personale che abbia dato motivi di lagnanza, su semplice richiesta dell'Ente concedente.

Il Concedente è sollevato da ogni responsabilità per rapporti di lavoro e/o prestazioni d'opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra il Concessionario ed i terzi.

Il Concessionario, nei confronti del personale impiegato nella gestione in oggetto, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e di zona, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. Il Concessionario assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 19.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sull'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

In sede di esecuzione del contratto il concedente potrà richiedere il prospetto riepilogativo dei dipendenti e/o dei volontari che prestano servizio presso il Concessionario nell'ambito del contratto di concessione con l'indicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle coperture assicurative e previdenziali applicati.

Il Concessionario si impegna a comunicare qualsivoglia variazione a riguardo.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.

#### **Art.20**

##### **Responsabilità del Concessionario verso terzi - Assicurazioni**

Il Concessionario è costituito custode degli impianti oggetto della concessione ed è tenuto a rispondere di tutti i danni, sia alle persone sia alle cose, arrecati a terzi, compresi gli utenti, in conseguenza delle attività svolte all'interno degli impianti, manlevando al riguardo il Concedente da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa avanzata dagli anzidetti soggetti.

Il Concessionario si obbliga ad assicurare l'osservanza da parte degli utenti, frequentatori e utilizzatori degli impianti delle norme di buona condotta sorvegliando sul loro contegno attraverso personale quantitativamente e qualitativamente adeguato.

Il Concessionario è altresì obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali, compresi i terzi che autorizzati dal medesimo dovessero recarsi sugli impianti sportivi.

Assicurazione:

Il gestore dell'impianto risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività previste o comunque svolte nell'ambito della struttura concessa in gestione e per l'intera durata della concessione, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Pertanto il gestore del servizio dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento del complesso di attività e servizi formanti oggetto della gestione della struttura, compresa la conduzione dei locali e delle relative aree e servizi pertinenti nonché dei beni in dotazione, senza eccezioni.

Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere:

1. massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 5.000.000,00 complessivamente per sinistro
2. le seguenti estensioni:

riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT)

- estensione del novero dei terzi a: Comune di Novi di Modena, suo Sindaco, Assessori e Consiglieri, nonché tutti i dipendenti e collaboratori, titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari al servizio oggetto di affidamento; appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro; consulenti, tecnici ed altri professionisti in genere e ai rispettivi prestatori di lavoro;
- estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dei servizi e dell'attività di gestione oggetto dell'affidamento;
- estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose del soggetto gestore o detenute dal medesimo o da persone di cui questi debba rispondere a termini di legge;
- estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti della struttura) in consegna e/o custodia;
- alla R.C. derivante da conduzione di locali, strutture, impianti, attrezzature e beni in genere loro consegnati, incluse aree verdi e piante ed eventuali parcheggi posti all'interno degli impianti;
- alla R.C. per danni a cose in consegna e/o custodia, purché non verificatisi in conseguenza diretta ed esclusiva del loro uso ordinario;
- alla R.C. per danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il gestore, che partecipino all'attività oggetto della convenzione (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;

Riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

- estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro;
- estensione alle malattie professionali.

La polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell'Amministrazione Comunale, dei suoi dipendenti e amministratori. Il gestore dovrà inoltre munirsi di polizza assicurativa a copertura dei danni da atti vandalici o furto per un valore di € 500.000,00.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dall'Amministrazione Comunale e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tali assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata della concessione. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni ad ogni scadenza.

Resta precisato che costituirà onere a carico del gestore, il risarcimento degli importi dei danni – o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il gestore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

**Art.22.****Garanzia definitiva**

Concessionario si impegna a prestare, prima dell'avvio della gestione, la garanzia definitiva di cui all'art. 117, del Codice, nelle modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3 del Codice. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice.

La suddetta cauzione sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Concedente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione in oggetto, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario. Resta salvo per il Concedente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Concedente si sia dovuto avvalere in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del Concessionario, prelevandone l'importo dal corrispettivo previsto previo avviso scritto da comunicare al Concessionario.

**Art.23****Penalita'**

1. Fatta salva la responsabilità del Concessionario da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., eventuali inadempienze ad obblighi derivanti dal presente contratto, comporteranno l'applicazione di penali che verranno comminate dall'Ufficio competente del Comune di Novi di Modena.

Si stabilisce fin da ora l'entità economica per le seguenti inadempienze, a titolo indicativo e non esaustivo.

Gestione tecnico-organizzativa

Per ogni giorno di chiusura ingiustificata dell'intero complesso sportivo: €. 100,00;

Mancato rispetto delle norme sull'organizzazione del lavoro: da un minimo di Euro 100,00 a un massimo di Euro 1.000.00 in funzione della gravità dell'inadempimento;

Per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzazione del complesso sportivo o di sue parti: €. 50,00 per singoli casi individuali;

Per ogni caso di ritardo, oltre i 30 gg, nella trasmissione dei documenti di cui all'art. 12 del presente contratto: € 100,00;

Mancato e ingiustificato rispetto degli orari di erogazione dei servizi indicati in sede di gara e delle eventuali successive modifiche concordate con il Comune: €.200,00 per ogni infrazione contestata ed accertata.

Mancato rispetto delle tariffe comunali: € 200,00 per ogni infrazione contestata e dimostrata in cui si sia accertata l'applicazione di tariffe aumentate.

Le penali di cui al precedente elenco sono applicate in misura doppia in caso di recidiva.

Gestione tecnico-manutentiva

Durante lo svolgimento delle attività di verifica delle attività tecnico-manutentive saranno eseguite ispezioni e controlli documentali che riguarderanno la corretta esecuzione delle attività di manutenzione e mantenimento in efficienza dell'impianto nel suo complesso.

Qualora nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo venissero riscontrati fatti conseguenti ad omessa manutenzione o comunque disfunzioni riconducibili agli oneri manutentivi posti dal presente contratto a carico del Concessionario si applicano le seguenti penali:

- per ogni caso di ritardo, non imputabile al Concessionario, o in caso di inadempimento dello stesso all'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e/o delle attività di pulizia, secondo il cronoprogramma previsto: €. 200,00;

Le penali di cui al precedente elenco sono applicate in misura doppia in caso di recidiva.

2. Le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili al Concessionario.

3. Il concedente avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 26, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

4. Il Concessionario prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente

articolo non preclude il diritto del concedente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Amministrazione Concedente verso il Concessionario, alla quale il Concessionario potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

6. Il concedente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

7. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

#### **Art.24**

##### **Modifiche contrattuali**

Potranno essere apportate modifiche al contratto di concessione, con particolare riguardo agli obblighi del Concessionario, solo nei modi e nei limiti di quanto statuito dall'art. 189 del d.lgs 36/2023.

#### **Art.25**

##### **Sospensione dell'esecuzione della concessione.**

Il Responsabile del procedimento ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che la concessione proceda utilmente a regola d'arte. La sospensione della prestazione, potrà essere altresì ordinata per ragioni di necessità o di pubblico interesse o per esigenze sopravvenute di finanza pubblica:

#### **Art. 26**

##### **Recesso e risoluzione del contratto di concessione**

1. Il contratto è risolto di diritto:

- a) nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii;
- b) chiusura non motivata di uno o più impianti gestiti;
- c) nei casi previsti dall'art. 23 del presente contratto dedicato alle penalità;
- d) nel caso previsto dall'art. 11, comma I, del presente contratto "Obbligo di rispetto del Codice di comportamento del Comune di Novi di Modena";
- e) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto.

La risoluzione del Contratto è notificata dal concedente, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento od altra modalità equipollente, al concessionario che, ricevuta, potrà presentare controdeduzioni nel termine di 10 (dieci) giorni, decorsi i quali il concedente assumerà le determinazioni finali. In ogni caso, il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice conseguenti alla risoluzione del contratto.

2. Il concedente può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) nei casi previsti dall'art. 190, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- b) a fronte di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del concessionario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- c) in caso di gravi mancanze nel rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro (Dlgs. 81/2008) nonché delle vigenti disposizioni a tutela dell'incolumità di tutti gli utenti degli impianti sportivi;
- d) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto.

Nei casi di risoluzione di cui al presente comma il concedente trasmette al concessionario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento od altra modalità equipollente, una diffida ad adempiere in un termine congruo non inferiore ad almeno trenta giorni, decorso il quale, se l'inadempimento persiste, il Contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile.

3. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice conseguenti alla risoluzione stessa.

4. Nel caso di risoluzione del presente Contratto, il concessionario deve garantire a proprie spese la continuità della gestione degli impianti e dei servizi fino all'affidamento degli stessi a nuovo gestore e garantire al medesimo il passaggio della documentazione necessaria per la fornitura dei servizi oggetto del presente Contratto.

5. Si applicano le ulteriori disposizioni dall'art. 190 del D.lgs.36/2023 e dagli artt 1453 e ss del codice civile.

6. Il Comune ha diritto di recedere, in qualunque tempo, dal presente contratto, per motivi di pubblico interesse, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

7. Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile, nel d.lgs. 31 marzo 2023, n.36 e nelle disposizioni normative vigenti che disciplinano casi di risoluzione e di recesso dei contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni.

#### **Art.27**

##### ***Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici***

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs n. 165/2001" e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di Novi di Modena, il gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto e a decorrere dalla relativa data di sottoscrizione, si impegna a osservare, e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento sopracitato. Il suddetto codice è consultabile al seguente link

[https://www.comune.novi.mo.it/images/categoria/amm\\_trasparente/Disposizioni\\_generali/Codici\\_di\\_sciplinare\\_condotta/codice\\_comportamento-novi.pdf](https://www.comune.novi.mo.it/images/categoria/amm_trasparente/Disposizioni_generali/Codici_di_sciplinare_condotta/codice_comportamento-novi.pdf)

#### **Art. 28**

##### ***Controversie***

Per qualsiasi controversia tra Il Concessionario e il Concedente circa l'interpretazione e l'applicazione della presente Concessione, sarà competente il Foro di Modena.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che il contratto di concessione non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dalla presente concessione. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

#### **Art.29**

##### ***Spese contrattuali***

Sono a carico del Concessionario le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

#### **Art.30**

##### ***Normativa di rinvio***

Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla normativa specifica di comparto, alla disciplina normativa contenuta nel D.lgs 36/2023 e alle eventuali modifiche normative in tema di contratti pubblici, ove applicabile.

#### **Art.31**

##### ***Privacy***

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) il titolare del trattamento è il Concedente ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: mail: [protocollo@comune.novi.mo.it](mailto:protocollo@comune.novi.mo.it)
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è contattabile all'indirizzo mail: [privacy@comune.novi.mo.it](mailto:privacy@comune.novi.mo.it)
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Concedente implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

### **Art.32**

#### ***Direttore dell'esecuzione del contratto***

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

#### **Allegati:**

- 1) Planimetria impianti sportivi, elenco dotazioni ed attrezzature degli impianti e materiale fotografico
- 2) Valore stimato della concessione, stima dei costi e ricavi relativi al servizio oggetto della concessione
- 3) Tariffe di concessione degli impianti sportivi per anno 2024
- 4) Carta dei Servizi allo Sport